

**"PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 31/2008
(PRONTO INTERVENTO IN AREE FORESTALI)"**

Sommario

1. Premessa	9
2. Oggetto del sostegno	10
3. Richiedenti e beneficiari	11
4. La segnalazione della calamità o dell'evento eccezionale	11
5. La domanda di contributo	12
6. Spese ammissibili	13
7. Istruttoria della domanda di contributo	15
8. Graduatoria, stanziamento delle risorse e ammissione a finanziamento	16
9. Esecuzione dei lavori	17
10. Domanda di pagamento	17
10.1 Erogazione dell'anticipo	17
10.2 Erogazione del saldo	18
11. Decadenze, recuperi e penalità	19
12. Delega al dirigente competente	20
13. Regime di aiuto	20
14. ALLEGATO A: tabella attributi	22

1. Premessa

Le presenti procedure, in applicazione dell'art. 25 della l.r. 31/2008 (di seguito anche solo art. 25) regolano il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.

Il sostegno di cui al c. 2 del citato art. 25 è previsto per opere e lavori di pronto intervento, da intendersi come opere e lavori urgenti, per i quali, se si attendesse l'apertura di un bando e la successiva ammissione a finanziamento, comporterebbe ragionevolmente un sensibile aggravio dei danni e il rischio di un aumento considerevole dell'importo economico di opere e lavori.

Sono esclusi dal sostegno quegli interventi che possono essere finanziati con risorse messe a disposizione dalla Protezione civile, sia nazionale che regionale. Analogamente, sono esclusi gli interventi agricoli o pastorali (alpeggi), regolati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i della L. 7 marzo 2003, n. 38).

Obiettivo dell'art. 25 è infatti intervenire in campi ove non siano disponibili altre risorse pubbliche per fronteggiare i danni causati da calamità o eventi eccezionali.

Sono altresì esclusi i piccoli interventi, inferiori alle soglie minime di seguito definite, che potranno essere finanziati dall'Ente forestale competente con altre risorse, ad esempio con le cosiddette

monetizzazioni degli interventi compensativi (art. 43 l.r. 31/2008) oppure coi proventi delle sanzioni per danni ai boschi (art. 61 l.r. 31/2008).

Il contributo è fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2022/2472, ed in particolare dell'art. 43.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, della l.r. 31/2008, il contributo di cui al presente atto non è cumulabile con altre forme di sostegno.

Qualora i terreni su cui intervenire non fossero di proprietà dell'ente pubblico richiedente, in mancanza del permesso dei proprietari del terreno, o di altri aventi titolo, come previsto dall'art. 25 c. 5 della l.r. 31/2008, per l'esecuzione delle opere e degli interventi si procede con l'occupazione temporanea nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Oggetto del sostegno

Il sostegno è previsto per gli interventi di cui al c. 2 dell'art. 25, ossia per opere e lavori, non riconducibili a interventi di protezione civile, necessari per:

- a) tipologia A: **recuperare alberi in vaste aree boschive** gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, **trombe d'aria**;
- b) tipologia B: assicurare il **rapido taglio ed esbosco di alberi compromessi da estese diffusioni di patogeni e parassiti** per i quali non sono praticabili forme di lotta chimica o biologica;
- c) tipologia C: **ripristinare la viabilità agro-silvo-pastorale** di cui all'articolo 59 della l.r. 31/2008, ostruita da eventi eccezionali, qualora sia indispensabile garantire un veloce accesso ad aree forestali divenute irraggiungibili a seguito dell'evento;
- d) tipologia D: fronteggiare **altre** situazioni eccezionali, **non diversamente affrontabili**, che possano **arrecare pregiudizio** al patrimonio forestale.

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera a), la norma è riferita al taglio e alla rimozione di alberi danneggiati da importanti eventi calamitosi o eccezionali; si considerano "vaste aree boschive gravemente danneggiate" i boschi danneggiati da un singolo evento, o da più eventi concatenati e susseguenti verificatisi in un territorio circoscritto:

- nei comuni classificati "montagna" da ISTAT: **su una superficie boscata di almeno 20 ettari planimetrici**, con un danno di **almeno 4.000 metri cubi di massa legnosa** arborea schiantata o spezzata, pari ad almeno **il 50% di quella preesistente**
- nei comuni classificati "pianura" o "collina" da ISTAT: **su una superficie boscata di almeno 10 ettari planimetrici**, con un danno di **almeno 2.000 metri cubi di massa legnosa** arborea schiantata o spezzata, pari ad almeno **il 50% di quella preesistente**.

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera b), la norma intende promuovere il taglio e l'esbosco in tempi rapidi di alberi danneggiati da epidemie o attacchi parassitari ed evitarne l'ulteriore diffusione; si considerano i danni causati da *Ips typographus*, *Ips acuminatus*, da altri coleotteri scolitidi o da altri organismi viventi che provocano la morte o la grave compromissione di alberi su una superficie boscata di almeno 10 ettari planimetrici con un danno di almeno 2.000 metri cubi di massa legnosa arborea danneggiata, pari ad almeno **il 50% di quella preesistente** e che, se non fossero oggetto di rapido intervento, si potrebbero ragionevolmente diffondere rapidamente a macchia d'olio, accrescendo notevolmente i danni alle foreste e all'economia montana.

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera c), si considera fra l'altro la **necessità di accedere in aree in cui sono in corso, o devono essere avviati rapidamente, cantieri forestali o di sistemazioni idraulico forestali**, anche per interventi previsti dall'art. 25, c. 2 lettere a), b) e d).

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera d), si considera fra l'altro il recupero di foreste danneggiate da incendi, sempre che l'intervento possa essere finanziato ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e della d.g.r. XI/1670 del 27.05.2019 (*Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000*). In caso di incendi, la superficie boscata deve risultare gravemente compromessa, con morte o grave deperimento degli alberi, su una superficie di minimo **10 ettari** nei comuni classificati "pianura" o "collina" da ISTAT e di minimo 20 ettari nei comuni classificati "montagna" da ISTAT.

3. Richiedenti e beneficiari

Possono presentare la segnalazione e le successive domande di contributo:

- le Comunità montana in cui ricade il bosco danneggiato;
- l'ente gestore dei parchi regionali oppure, il Comune o l'Unione dei Comuni, ove esistente e competente, per boschi esterni alle comunità montane in cui ricade il bosco danneggiato.

L'ente soprarichiamato, di seguito "**Ente richiedente**", può avvalersi, per i rilievi e l'elaborazione tecnica della segnalazione della collaborazione, di enti gestori di aree protette e di siti natura 2000 o di consorzi forestali o di altri soggetti competenti.

In caso di danni che riguardino territori a scavalco fra più Comunità montane o Parchi o Comuni o Unioni di Comuni, la segnalazione e la successiva domanda di contributo possono essere presentate anche solo da uno dei predetti Enti, su delega scritta degli altri enti territorialmente interessati.

4. La segnalazione della calamità o dell'evento eccezionale

Entro 15 giorni da quando si è verificato il danno, o da quando l'ente competente sottoindicato si è reso conto del danno, deve essere presentata una **segnalazione** del danno verificato.

La segnalazione è presentata via pec all'**Ufficio istruttore**, ossia:

- alla Provincia di Sondrio, per i boschi che ricadono nel relativo territorio;
- alla Struttura "Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca" ("AFCP"), territorialmente competente, della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, negli altri casi.

L'indirizzo pec a cui presentare la segnalazione è attualmente il seguente:

Ente / Struttura	Indirizzo PEC
Provincia di Sondrio	protocollo@cert.provincia.so.it
AFCP Varese, Como e Lecco	agricolturavacolc@pec.regione.lombardia.it
AFCP Bergamo	agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it
AFCP Brescia	agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it
AFCP Valpadana (Cremona e Mantova)	agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it
AFCP Città metropolitana (Milano e Monza)	agricoltura@pec.regione.lombardia.it
AFCP Pavia e Lodi	agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it

In caso di modifica degli indirizzi pec, gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito della Regione Lombardia, nella pagina dedicata al Pronto intervento in aree forestali (art. 25 l.r. 31/2008).

L'Ente richiedente descrive **succintamente** la natura del danno, la superficie forestale danneggiata, la primissima stima del volume legnoso danneggiato (tipologia A e B), l'ubicazione dei luoghi (con un **centroide georeferenziato**), idonea documentazione fotografica georeferenziata (informaticamente o tramite indicazione su apposita cartografia) e una stima dei costi per il ripristino dei luoghi.

L'Ufficio istruttore competente, entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (ridotto a 15 giorni in caso di eventi di tipologia B), effettua un **sopralluogo** nell'area oggetto di danno, informa l'Ente richiedente dell'avvenuta verifica in campo e se l'intervento proposto può essere compatibile col presente regime di aiuto. L'Ufficio Istruttore può avvalersi dell'**ERSAF** per effettuare il sopralluogo. In aggiunta al sopralluogo, può essere raccolta idonea e certa informazione dai **Carabinieri forestali**.

L'Ufficio istruttore verifica:

- che l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, un altro evento climatico avverso, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico, si siano effettivamente manifestati, anche consultando i dati meteo messi a disposizione dall'ARPA Lombardia;
- nel caso di interventi di tipologia B, che il Servizio Fitosanitario Regionale confermi la presenza dei patogeni e parassiti in questione e che il danno sia ascrivibile alla loro presenza;
- nel caso di interventi di tipologia B, che nell'area in questione siano state osservate le indicazioni provenienti dai documenti tecnici ufficiali del Servizio Fitosanitario Regionale, laddove presenti (ad esempio, nel caso del bostrico, le "Linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo (*Ips typographus*)" approvate con comunicato regionale del 31/05/2022 n° 56 - BURL n. 23 del 7 giugno 2022).

La nota con l'esito della verifica è inviata via pec al richiedente e trasmessa per conoscenza dall'ufficio istruttore alla Struttura competente in materia di politiche forestali della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (di seguito "**Struttura foreste**").

5. La domanda di contributo

Entro i successivi 90 giorni dalla segnalazione (ridotti a 45 in caso di interventi di tipologia B), l'ente richiedente trasmette una "**domanda di contributo**" dettagliata all'Ufficio istruttore, comprendente il progetto esecutivo contenente fra l'altro:

- a) descrizione ex-ante dei boschi danneggiati, con informazioni desunte dai piani di assestamento forestale e dai piani di indirizzo forestale;
- b) breve relazione di quanto accaduto e delle modalità di intervento necessarie;
- c) descrizione dei danni subiti e, per gli interventi di tipologia A e B, la stima della superficie e delle masse legnose dendrometriche (latifoglie) o cormometriche (conifere) abbattute o comunque irrimediabilmente compromesse; per gli interventi di tipologia C, stima dei metri cubi di terra e rocce da asportare per il ripristino della viabilità;
- d) progetto con computo metrico estimativo dei lavori e delle opere urgenti, come specificato al successivo paragrafo 6;
- e) stima del valore del materiale legnoso ritraibile dalle operazioni proposte;

- f) documentazione fotografica georeferenziata, se possibile anche della situazione esistente prima del danno;
- g) perimetrazione georeferenziata (poligono digitale) dell'area danneggiata ove è necessario effettuare l'intervento in formato shapefile (sistema di riferimento UTM32WGS84);
- h) prospetto delle proprietà interessate dal danno e dai lavori di ripristino;
- i) cronoprogramma dei lavori e delle domande di pagamento;
- j) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non avere richiesto altre forme di sostegno a valere sui medesimi interventi;

Il danno si determina come percentuale di perdita di massa dendrometrica o cormometrica danneggiata nel bosco, rispetto a quella precedentemente riscontrata, desumibile dai piani di assestamento forestali o da inventari forestali o da altri rilievi ad hoc dell'Ente forestale competente. In caso di impossibilità a definire la massa dendrometrica o cormometrica precedente all'evento, si farà una stima riferita a boschi presenti nelle vicinanze, con caratteristiche simili a quelle del bosco danneggiato.

Qualora l'evento calamitoso abbia danneggiato il bosco in misura sensibilmente eterogenea sul territorio o il danno sia ascrivibile a varie cause, l'ente richiedente deve suddividere il poligono digitale in aree boscate, omogenee per percentuale di danno e omogenee per causa del danno.

Al fine di facilitare le operazioni di istruttoria, si raccomanda che ogni domanda di aiuto faccia riferimento a interventi di una sola tipologia e ad aree il più possibile accorpate.

Le domande vanno presentate via pec e ogni pec deve essere riferita a una sola domanda di aiuto.

I progetti sovvenzionati devono essere coerenti coi contenuti dei piani di assestamento forestale e, ove mancanti, coi contenuti ed i modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale.

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo i seguenti lavori di **ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato**:

- a) **Per la tipologia A:** taglio, depezzatura, allestimento del materiale ed esbosco fino al più vicino piazzale su strada camionabile, sistemazione di ceppaie sradicate, sistemazione di strutture di sostegno o muretti a secco danneggiati, purché con tecniche di bioingegneria forestale;
- b) **Per la tipologia B:** taglio, abbattimento, scortecciatura, allestimento, rimozione di piante e materiale legnoso danneggiato (esbosco) fino al più vicino piazzale su strada camionabile;
- c) **Per la tipologia C:** asportazione di terra, detriti e rocce, sistemazione o ripristino di muretti di sostegno o altre opere d'arte, consolidamento di superfici a rischio di dissesto, relative a versanti in frana e al reticolo idrografico minore, fornitura e posa dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, compreso il materiale vegetale per le opere di bioingegneria forestale, ripristino del tratto di strada forestale danneggiato, comprese le opere d'arte connesse ivi esistenti;
- d) **Per la tipologia D:** lavori necessari, a seconda della tipologia di lavori, previsti nelle corrispondenti misure del Piano Strategico della PAC e dell'art. 26 l.r. 31/2008; in particolare, in caso di incendi boschivi, sono ammissibili le voci di spesa della tipologia B.

Per tutte le tipologie, sono ammissibili le spese tecniche per:

- a) la progettazione degli interventi, le analisi specialistiche e gli oneri contributivi per la cassa previdenziale dei professionisti;
- b) la predisposizione delle linee d'indirizzo per la stesura del piano di sicurezza del cantiere e di coordinamento, quando previsto dalla normativa, nonché la successiva stesura del piano stesso e il coordinamento in fase di esecuzione lavori;
- c) la direzione dei lavori, anche in caso di lavori in amministrazione diretta.

Le predette voci non possono superare il **15%** dell'importo complessivo dei lavori.

L'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) è spesa ammissibile, sia su lavori, forniture ed opere, sia sulle spese tecniche, non recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Per tutte le tipologie, **non sono finanziabili** gli interventi:

- a) non finalizzati al recupero e alla conservazione del patrimonio forestale danneggiato; non sono pertanto finanziabili interventi in bosco finalizzati al recupero e alla conservazione di beni diversi dal bosco e dalle strade forestali che garantiscono l'accesso al bosco per i lavori;
- b) relativi al cosiddetto "post-emergenza", ad esempio la fornitura e il reimpianto di alberi, le successive cure colturali e tutti gli interventi, non strettamente attinenti alle opere e ai lavori di pronto intervento, che possono essere dilazionati nel tempo;
- c) a macchiatico positivo, ossia quelli in cui l'alienazione del legname genera introiti che coprano interamente i costi sostenuti;
- d) ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005 o in boschi classificati dai piani di indirizzo forestale come "soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta";
- e) in boschi recintati o con accesso vietato al pubblico, a meno che il divieto di accesso sia reso necessario solo per evitare situazioni di pericolo o sia imposto da enti pubblici per esigenze di conservazione della biodiversità.

Non sono inoltre concessi aiuti per perdite di reddito.

Sono ammissibili a finanziamento solamente le spese sostenute dopo l'invio della segnalazione (paragrafo 3), sempre che i lavori siano stati eseguiti, dopo l'invio della segnalazione stessa, nel rispetto delle indicazioni dei presenti criteri.

Le voci di spesa sono ammissibili solo nei limiti massimi del Prezzario delle Opere Pubbliche, reperibile sul sito internet di Regione Lombardia. Qualora alcune spese siano assenti, esse possono essere ritenute ammissibili mediante una analisi dei prezzi basata sulle voci di costo elementari del prezzario in parola, oppure da altri prezzari regionali analoghi al precedente. All'analisi del prezzo si applicano i disposti dell'art. 32 del d.P.R. 207/2010. Nel caso di lavori in amministrazione diretta, i prezzi relativi a forniture di materiali e lavorazioni sono abbattuti di una percentuale pari all'utile di impresa.

La progettazione, la direzione lavori e il collaudo di tutti gli interventi relativi ad attività selvicolturali (art. 50 c. 1 l.r. 31/2008) dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi o da altre qualifiche equivalenti o equipollenti per legge. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all'esercizio professionale. L'iscrizione all'albo o collegio non è richiesta per i tecnici abilitati dipendenti dell'Ente pubblico che presenta la segnalazione e la domanda di contributo.

7. Istruttoria della domanda di contributo

L'ufficio istruttore, ai fini dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo, valuta in particolare i seguenti aspetti:

- a) la coerenza e il rispetto dei presenti criteri, in particolare se la natura del danno è riconducibile ai dettami dell'art. 25 della l.r. 31/2008, se si superano le soglie minime di danno e se ricorrono le situazioni di urgenza previste dal medesimo articolo;
- b) la causa dettagliata del danno;
- c) la reale estensione della superficie danneggiata oggetto di investimento, escludendo le aree o i tratti stradali non soggette a danno e, ove occorra, gli inclusi non boscati; la superficie ammessa dovrà essere perimetrata tramite poligono digitale georeferenziato ("*shapefile*"), con sistema di proiezione WGS84 UTM32N;
- d) la coerenza tecnica della documentazione fotografica fornita, georeferenziata (informaticamente o tramite indicazione su apposita cartografia);
- e) la compatibilità del danno ascrivibile a cause meteoriche con gli eventi eccezionali registrati e validati dal Servizio Meteorologico Regionale dell'ARPA Lombardia e, se esistenti in zona, anche con le centrali dei Consorzi di Difesa delle Colture della Lombardia;
- f) la stima del prezzo di macchiatico, che deve risultare negativo e coerente coi dati forestali a disposizione;
- g) la coerenza dei dati forniti e del progetto coi rilievi della pianificazione assestamentale forestale, se esistente, e ove mancante coi contenuti ed i modelli selvicolturali dei piani di indirizzo forestale;
- h) il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

L'Ufficio istruttore può avvalersi dell'ausilio di ERSAF per i rilievi e le stime di competenza; possono essere utilizzate foto e riprese aeree effettuate con satelliti, aerei, droni o altra strumentazione tecnologica di cui si disponga.

L'istruttoria deve essere completata entro 60 giorni da quando l'ente richiedente ha inviato la documentazione completa. Nel caso di eventi di tipologia B, il termine è ridotto a 30 giorni.

Al termine dell'istruttoria, il funzionario sottoscrive il **verbale istruttorio**, contenente l'esito dell'istruttoria, le lavorazioni e la spesa ammissibile, la superficie di intervento, il punteggio assegnato (paragrafo 8), la data e l'orario di ricevimento via pec della domanda di contributo e ogni altro elemento utile ai fini del finanziamento.

Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore verifica e valida il *verbale istruttorio* e lo trasmette via pec all'Ente richiedente che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Dirigente dell'Ufficio Istruttore tramite pec, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di riesame e, al termine, sottoscrive e trasmette via pec il verbale istruttorio definitivo al richiedente.

Completata questa fase, il Dirigente dell'Ufficio Istruttore valida la richiesta e il progetto, definisce l'importo finanziabile e trasmette via pec gli esiti alla Struttura foreste, indicando in particolare:

- a) Richiedente;
- b) Tipologia e natura dei lavori, con superfici;

- c) Importo richiesto a contributo;
- d) Cronoprogramma dei lavori e delle domande di pagamento che potranno essere via via presentate, con relativi importi presunti;
- e) Il punteggio attribuito, determinato come previsto dal paragrafo 8.

8. Graduatoria, stanziamento delle risorse e ammissione a finanziamento

Ogni anno il dirigente della struttura foreste raccoglie le domande istruite favorevolmente dagli uffici competenti e trasmesse alla struttura foreste fra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso e predispone una apposita graduatoria, ordinando le domande in base al punteggio della tabella successiva, come risultante dal verbale istruttorio.

La graduatoria contiene la denominazione degli enti richiedenti, l'importo delle spese ammissibili, l'importo del contributo concedibile, la superficie boschiva danneggiata, la causa prevalente del danno e il punteggio attribuito in base ai seguenti parametri:

Parametro	Fonte per la validazione del dato ai soli fini del punteggio	Punteggio
Boschi con certificazione forestale sostenibile FSC o PEFC	Organismo di certificazione FSC o PEFC, anche tramite i loro siti	7
Boschi con piano di assestamento forestale vigente	Geoportale della Lombardia, servizio di mappa "Carta dei piani di assestamento forestale della Lombardia"	6
Boschi assoggettati a piano di indirizzo forestale	Atto di approvazione del piano	5
Boschi da seme	Geoportale della Lombardia, servizio di mappa "Boschi da seme"	4
Boschi conferiti in gestione a consorzi forestali	Presenza dei mappali boscati sul fascicolo aziendale del Consorzio forestale a SISCO	3
Boschi in aree protette e siti natura 2000: parchi nazionali, regionali, naturali, riserve statali o regionali, SIC, ZSC e ZPS	Geoportale della Lombardia, servizio di mappa "Aree protette"	2
Boschi a destinazione selvicolturale protettiva	Geoportale della Lombardia, servizio di mappa "Destinazioni selvicolturali"	2
Boschi di proprietà pubblica	Geoportale della Lombardia, servizio di mappa "Carta dei terreni di proprietà pubblica"	1
Cofinanziamento	Per ogni 2% di cofinanziamento da parte dell'ente richiedente, calcolato sull'importo totale dei lavori (non rientrano i proventi dell'alienazione del legname).	1

Ai fini del punteggio, la presenza del bosco è desunta dal Geoportale della Lombardia, servizio di mappa "Carta forestale (perimetro del bosco)". Nel caso in cui la fonte del dato sia il Geoportale, il punteggio è determinato a cura del funzionario istruttore sovrapponendo il poligono dell'area di intervento, allegato al progetto, col servizio di mappa del Geoportale stesso.

In caso di domande che interessino:

- più tipologie di intervento, la domanda viene associata alla tipologia prevalente in termini economici;

- più ambiti territoriali (es. boschi assestati e boschi non assestati), la domanda viene associata all'ambito prevalente in termini di superficie o di percorso di strada danneggiata.

A parità di punteggio, la priorità viene data all'ordine cronologico di presentazione della domanda in base alla data e all'orario di arrivo al protocollo regionale o della Provincia di Sondrio.

La graduatoria viene approvata con apposito provvedimento del dirigente della struttura foreste e pubblicata sul BURL e sul portale regionale.

In base alla graduatoria, il dirigente determina le risorse necessarie, al netto di eventuali risorse già disponibili in bilancio, e provvede a richiedere le necessarie disponibilità finanziarie nel bilancio dell'anno successivo.

Sulla base delle risorse stanziare e di quelle messe a disposizione con specifico provvedimento di Giunta, il dirigente della struttura foreste con proprio **decreto di ammissione a finanziamento** ammette a finanziamento le domande, in ordine di graduatoria, e stabilisce un congruo tempo l'esecuzione degli interventi non ancora eseguiti e per la presentazione della domanda di pagamento, sulla base del cronoprogramma a suo tempo presentato dall'ente richiedente (di seguito, "**ente beneficiario**").

Il decreto di ammissione a finanziamento impegna la spesa, è pubblicato sul BURL e inviato a titolo di cortesia all'Ente beneficiario e all'ufficio istruttore a cura del dirigente della struttura foreste.

Le domande non finanziabili per carenza di risorse possono essere finanziate successivamente, in caso si rendessero libere ulteriori risorse oppure l'utilizzo di economie, anche da rinunce o decadenze.

Prima dell'approvazione del provvedimento di concessione, il dirigente pro tempore della Struttura foreste provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 52 della L. 234/2012 e del D.M. 115/2017, le verifiche propedeutiche e le registrazioni sul SIAN.

9. Esecuzione dei lavori

I lavori sono eseguiti nei tempi indicati dal decreto di ammissione a finanziamento, previa presentazione dell'istanza di taglio a SITaB, con indicazione della fonte di finanziamento nell'apposito menù a tendina.

I tempi accordati per ultimare i lavori e per presentare la domanda di pagamento dal decreto di ammissione a finanziamento possono essere oggetto di proroghe, purché per motivi non riconducibili alla negligenza dell'ente beneficiario.

In caso fossero necessarie varianti sostanziali, esse devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio istruttore; qualora i lavori fossero eseguiti in difformità al progetto esecutivo approvato, l'ente beneficiario si assume il rischio del mancato pagamento del contributo, qualora la variante non fosse autorizzata. La variante non può in ogni caso comportare l'aumento del contributo erogabile.

Non è ammesso il cambio del beneficiario, se non causata da fusione o scissione di Enti.

10. Domanda di pagamento

10.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario **può** richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia come sotto riportato, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'**anticipo il beneficiario deve** allegare la dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario che si impegna a versare alla Regione Lombardia l'importo erogato, secondo le modalità previste per le misure strutturali della vigente programmazione europea sullo sviluppo rurale (attualmente reperibile all'indirizzo <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

In alternativa, l'ente può sempre stipulare e trasmettere una polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa), secondo le modalità previste per le misure strutturali della vigente programmazione europea sullo sviluppo rurale.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato per la domanda di saldo.

Prima dell'erogazione dell'anticipo, sarà effettuata la verifica c.d. Deggendorf.

10.2 Erogazione del saldo

Entro i termini che saranno previsti dal decreto di ammissione a finanziamento, l'ente beneficiario deve presentare una domanda di pagamento all'ufficio istruttore, rendicontando i lavori svolti e le spese sostenute.

La domanda di pagamento deve contenere, fra l'altro:

1. certificato di fine lavori e di regolare esecuzione;
2. relazione accompagnatoria;
3. stato finale e quadro economico riepilogativo a consuntivo;
4. dichiarazione dell'esatta estensione (ad es. mq/m) degli interventi eseguiti, nonché della realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o autorizzato con varianti in corso d'opera;
5. cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, secondo la struttura dati definita in allegato, che può essere modificata dal dirigente della struttura foreste;
6. relazione fotografica post intervento, datata e georeferenziata, che permetta un confronto con le foto presentate in sede di domanda (di aiuto o di variante);
7. estremi della "istanza di taglio bosco" regolarmente presentata a SITaB, con indicazione della fonte di finanziamento (art. 25 l.r. 31/2008) nell'apposito menù a tendina;
8. una scheda statistica riassuntiva, fornita dalla struttura foreste, per il rapporto stato foreste e per la pubblicazione del sunto dell'intervento nel Geoportale della Lombardia;
9. fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;
10. attestazione del Direttore dei Lavori circa l'impiego o la destinazione del materiale legnoso esboscato e del relativo ricavato;
11. nel caso il lavoro sia stato effettuato in amministrazione diretta:
 - dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni voce di computo metrico;
 - prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile dell'Ente.
12. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non avere percepito altre forme di sostegno sui medesimi interventi.

Ad eccezione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta, tutte le spese devono essere rendicontate con fatture, o analoghi documenti fiscali, relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

Le spese possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, solo dopo l'invio della segnalazione (paragrafo 3).

Non è ammessa la rendicontazione per costi standard, essendo i beneficiari enti pubblici.

Per tutte le tipologie di interventi, il ricavato della vendita o alienazione del materiale legnoso, anche se trattenuto dall'esecutore dell'intervento, va detratto esplicitamente dall'ammontare presunto della spesa per la quale è richiesto il saldo. Sia in caso di vendita, sia qualora il materiale sia ritirato dall'impresa che esegue il lavoro, è necessaria la presentazione di fattura, da portare in detrazione.

I pagamenti sono eseguiti da Regione Lombardia, su proposta degli uffici istruttori.

Prima dell'erogazione del saldo, sarà effettuata la verifica c.d. Deggendorf.

Al termine dei lavori, i poligoni digitali, attestati dal competente dirigente della Provincia di Sondrio o dell'AFCP, saranno pubblicati sul Geoportale della Lombardia, nel Servizio di mappa "Interventi di forestazioni finanziati con risorse pubbliche".

11. Decadenze, recuperi e penalità

La mancata realizzazione di parte dei lavori per causa di forza maggiore, da intendersi come eventi non previsti e non prevedibili al momento della domanda in analogia con quanto previsto dal Piano Strategico della PAC, per qualsiasi importo, non comporta penalità o decadenze, ma esclusivamente la riduzione del contributo corrispondente ai lavori non effettuati. Sono assimilate alle cause di forza maggiore ogni circostanza, indipendente dalla volontà dell'ente beneficiario, che impedisca la realizzazione dei lavori o il rispetto dei tempi stabiliti.

Il dirigente della struttura foreste, su segnalazione dell'ufficio istruttore, comunica con propria nota pec la **decadenza automatica** dei contributi concessi qualora:

1. non siano stati eseguiti, nei tempi stabiliti, almeno il 40% degli interventi ammessi a finanziamento in termini di contributo;
2. non venga presentata la domanda di saldo oppure questa sia presentata oltre il termine massimo stabilito in occasione del decreto di ammissione a finanziamento;

Il dirigente della struttura foreste, su proposta dell'ufficio istruttore, procede **con decreto** alla **decadenza totale** dei contributi concessi qualora:

3. siano state fornite indicazioni non veritiere, tali da indurre l'Amministrazione regionale in errore rispetto alla concessione del contributo;
4. siano state fornite dichiarazioni non veritiere in sede di rendicontazione, tali da indurre l'Amministrazione regionale a effettuare pagamenti non dovuti;
5. l'ente beneficiario abbia ostacolato il regolare svolgimento dei controlli e dei sopralluoghi;
6. negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi, disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione degli aiuti, in cui si ravvisi colpa grave o dolo del beneficiario;

In caso di decadenza, eventuali risorse già stanziare dovranno essere **recuperate**.

L'Ufficio istruttore determina le seguenti **penalità**, sottraendole dall'ammontare della proposta di liquidazione, qualora:

1. siano stati effettuati interventi non conformi o non regolari, compresi i lavori effettuati da soggetti non titolati, essi verranno stralciati dalla liquidazione;
2. siano state apportate varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate, i relativi lavori sono stralciati e non saranno liquidati;
3. l'omessa o incompleta presentazione dell'istanza di taglio bosco o la presenza di contenuti non veritieri comporta una riduzione del contributo, oltre alle sanzioni previste dall'art. 61 l.r. 31/2008, nella misura stabilita dal dirigente della struttura foreste in occasione dell'ammissione a finanziamento.

12. Delega al dirigente competente

Il dirigente della struttura foreste, con proprio provvedimento pubblicato sul BURL, può fornire nel dettaglio ulteriori precisazioni e definire nel dettaglio le procedure tecniche per la perimetrazione delle aree, la presentazione delle domande, le istruttorie, la richiesta di pagamento, la rendicontazione, i pagamenti e i controlli, può regolamentare i rapporti istruttori fra Provincia di Sondrio e Regione Lombardia, nel rispetto delle presenti procedure.

13. Regime di aiuto

Il contributo concesso ai sensi delle presenti disposizioni sarà assegnato ai sensi del regime di aiuto SA.113952 (2024/XA) e del Reg. (UE) 2022/2472 (GUUE L327 del 21/12/2022), ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. f) ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 lett. c) e d) che dispongono che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi per il ripristino delle foreste danneggiate di cui all'art. 43, par. 2, lett. d) purché l'impresa sia diventata impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni, di contributi in conto interessi e di servizi sovvenzionati;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del

medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Ai sensi del par. 5, in deroga ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 del medesimo articolo non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione per gli aiuti di ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell'art. 43, par. 2, lett. d) ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 43;

- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- dell'art. 8 "Cumulo", che dispone che per verificare il rispetto delle intensità di aiuto di cui al Capo III del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati. I contributi di cui al presente atto non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per i medesimi interventi.
- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 43 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108 par. 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo art. 43 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 43 gli aiuti possono finanziare i costi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici, nel rispetto delle condizioni previste al par. 5 del medesimo articolo.

Ai sensi del successivo par. 3, non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali di cui all'art. 34 del medesimo Regolamento.

Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera d), gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Infine il citato art. 43 dispone, al par. 8, che non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici e, al par. 9, che l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili e che gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

14. ALLEGATO A: tabella attributi

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
t_finanz	tipo finanziamento	testo (250)	PRONTO INTERVENTO ART. 25 L.R. 31/2008
s_finanz	soggetto finanziatore	testo (250)	REGIONE LOMBARDIA
t_interven	tipo intervento	testo (250)	Ripristino boschi danneggiati
note	note	testo (250)	non standardizzato
cat_benef	categoria beneficiario	testo (250)	ENTE GESTORE DI AREA PROTETTA
			ALTRO ENTE PUBBLICO
n_domanda	numero domanda iniziale	testo (250)	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione di variante e del saldo)
anno_finan	anno finanziamento	numerico intero	anno a 4 cifre del decreto di ammissione a finanziamento
anno_coll	anno collaudo	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo, inserire anno stimato)
anno_fine	anno fine impegno	numerico intero	non standardizzati (dato da riportare solo in occasione del saldo, inserire anno stimato)
den_SITaB	denunce taglio SITaB	testo (250)	Numero denuncia o denunce di taglio
mc_tagliat	metri cubi tagliati	numerico	non standardizzati (il dato originario in quintali può essere convertito a forfait in mc col rapporto 8:1)

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
spec_tagl	specie tagliate	testo (250)	non standardizzati, riportare nome scientifico come appare sul r.r. 5/2007
spec_piant	specie piantate	testo (250)	non standardizzati, riportare nome scientifico come appare sul r.r. 5/2007